

Proposta di legge

Disposizioni per la partecipazione della Regione ai procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Disposizioni per la pubblicazione del testo coordinato del piano di indirizzo territoriale (PIT).

Indice

Articolo 1 – Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r.65/2014

Articolo 2 - Presa d'atto del testo coordinato PIT. Pubblicazione del testo del PIT coordinato

Articolo 3 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z e l'articolo 69 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, l'articolo 8 e l'articolo 88;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale

“PIT”), con la quale è stato approvato il PIT;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61 (Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale “PIT” per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. È necessario delineare nella l.r.65/2014, un procedimento che consenta alla Regione di partecipare ai procedimenti di localizzazione delle opere di interesse strategico nazionale garantendo ad essa la possibilità di un'adeguata valutazione dei presupposti per l'espressione dell'intesa nelle conferenze di servizi indette per l'approvazione dei progetti di localizzazione delle opere di interesse statale;
2. E' necessario che la partecipazione della Regione ai procedimenti disciplinati dalla normativa statale per la localizzazione delle opere di interesse statale garantisca la possibilità per il Consiglio regionale di esprimere le proprie valutazioni in ordine a detta localizzazione, esprimendo, al riguardo, i propri indirizzi per il Presidente della Giunta regionale che partecipa alle conferenze di servizi indette per la localizzazione delle opere di interesse statale;
3. è opportuno, anche in coerenza con quelle previste per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, prevedere una procedura di variante automatica del piano di indirizzo territoriale (PIT), nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale, preliminarmente sottoposto positivamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA), sia approvato nel corso della conferenza di servizi con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale;
4. il punto n.8 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla predisposizione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l'atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.61/2014”;
5. il punto n.8 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n-37 prevede inoltre il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla pubblicazione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 28 della l.r. 10/2010”;
6. per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT – elaborato in forza del mandato che il Consiglio ha dato alla Giunta regionale e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo – sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;

Approva la presente legge

Art.1
Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r.65/2014

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) è inserito il seguente:

“Art.9 bis
Partecipazione della Regione alle conferenze
di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale

1. Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto nella conferenza indetta ai sensi del comma 1 con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).”.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale in merito alla variante di cui al comma 1.”.

Art.2
Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

1. In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il Consiglio regionale prende atto con propria deliberazione del testo coordinato del PIT, elaborato dalle strutture competenti della Giunta regionale, costituito dall'atto di integrazione del PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n.61, e dall'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37.

2. Il testo coordinato del PIT di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). A partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT, il PIT pubblicato ai sensi del presente comma, sostituisce i precedenti atti a tutti gli effetti.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).